

**organo
ufficiale
del
sindacato
sociale
scuola**

Anno I n. 1
ROMA 1 dicembre 1977
Spedizione in abb. postale gruppo II - 70%

Scuola e Lavoro

L'ALIBI

Con le prossime scadenze elettorali, le nuove strutture gestionali della scuola italiana, istituite con i «decreti delegati» del 1974, saranno completate.

I Consigli Scolastici Distrettuali e i Consigli Scolastici Provinciali che usciranno dalle urne dell'11 e 12 dicembre prossimi, daranno — almeno formalmente — assetto definitivo alla nuova gestione collegiale della scuola italiana: dalla scuola materna alla scuola secondaria di secondo grado.

Ma che cosa significano, per la scuola, tali strutture? e quale significato esse hanno per noi «operatori scolastici» (docenti, non-docenti, direttivi)?

A nostro avviso, tali strutture configurano — per la scuola — un vero e proprio inganno. Inganno derivante dalla pretesa di aver voluto imporre un vestito nuovo ad una istituzione (la scuola in sé e per sé) vecchio; e di voler imporre un tale vestito nel momento in cui la intera società italiana è immersa in una crisi politica ed economica senza precedenti. Un «vestito nuovo» per una scuola distrutta; un «vestito nuovo» in una società in pezzi! Col risultato che le cose non andranno nel senso disegnato.

Far finta del contrario e giocare alla democrazia sulla pelle degli studenti e delle loro famiglie, significa, nella migliore delle ipotesi, una sola cosa: aver intenzionalmente creato istituti e strutture al solo scopo di scaricare (trasferendone pseudo-

poteri) la responsabilità delle insufficienze politiche, didattiche ed economiche dal centro (la classe politica) alla periferia (docenti, studenti, famiglie). E', per la scuola, l'alibi di una classe politica che non sa più governare il Paese.

Per i docenti, in particolare, tali innovazioni — per il modo in cui sono state concepite e realizzate — hanno significato una vera e propria discriminazione politico-sociale. «Il corpo insegnante non riuscirà — di fronte ad un impegno di lotta dei lavoratori — a sedersi in cattedra per svolgere i programmi»: così si esprimeva «lo Avanti!» del 16/11/1973. E l'impegno — lavoratori contro lavoratori — è stato mantenuto!

In nessun organo di gestione scolastica (unica eccezione, il Consiglio Nazionale della P.I.) i docenti si trovano in maggioranza. Mentre doveri, lavoro e responsabilità sono aumentati (si pensi alle attuali «schede di valutazione») le retribuzioni sono praticamente ferme al dicembre 1973 (fatta eccezione per i modesti miglioramenti per i professori della scuola media, per gli insegnanti elementari e per il personale non docente: miglioramenti rateizzati, come è noto, tra il 1° luglio 1976 e il 1° luglio 1977) e il potere di gestione nelle e per le scuole è stato trasferito ad altri.

Tali contestazioni e tali valutazioni non ci fanno comunque astenere dal partecipare alla competizione. Le nostre liste — pur nella varietà dei motti che le contraddistin-

guono — saranno presenti quasi ovunque per partecipare — pur nella consapevolezza dei veri termini della realtà politico-sociale-scolastica — alla conquista della nostra partecipazione andrà in questo tipo di gestione della scuola.

Vogliamo partecipare della realtà politico-sociale-scolastica per contribuire alla sua trasformazione anche dal di dentro delle sue strutture: operare, cioè, per creare una scuola degna dell'uomo che sappia riaffermare la dignità e il valore della cultura, il rispetto dell'ingegno e la considerazione più viva dell'intelligenza, operare per uno status del personale docente che gli garantisca, formalmente e sostanzialmente, una posizione e una funzione prevalenti in quanto (esso personale) — pur in un intimo e continuo rapporto con le famiglie — categoria primaria ed insostituibile nella scuola.

Giuseppe Ciammaruconi

**“SCUOLA: CULTURA DI POPOLO,,
“SCUOLA NOSTRA,,
“SCUOLA SOCIALE,,
“UNA SCUOLA PER IL FUTURO
NELLA LIBERTÀ’,,**

Pur nelle molteplicità dei «motti» — e, quindi, delle «etichette» — che contraddistinguono, localmente, le nostre liste, il Sindacato Sociale Scuola partecipa alle elezioni dell'11-12 dicembre per i Consigli Scolastici Provinciali e per i Consigli Scolastici Distrettuali con tutte le componenti: dalle scuole materne alle scuole secondarie di secondo grado. Vi partecipa anche — là dove è stata possibile — con liste di genitori e liste di studenti.

Molteplicità di «motti», diciamo. Sì, ma tutti sintesi di uno stesso concetto politico-culturale: del concetto dal quale abbiamo intenzionalmente derivato e la denominazione del nostro Sindacato (articolato in una vera e propria «federazione della scuola») e la stessa testata di questo giornale.

Per noi, infatti, la scuola italiana, per virtù dello studio concepito come formazione di maturità — e in intimo e continuo rapporto con la famiglia — deve attuare il principio di una cultura del popolo ispirata ai valori della società italiana e della civiltà; cultura da innestare nella concreta attività del mondo del lavoro.

Il lavoro deve, quindi — nelle scuole — associarsi allo studio nella formazione della personalità e della intelligenza. A tale scopo, speciali turni di lavoro, regolati e diretti dalla scuola dovrebbero educare la coscienza sociale e produttiva proprio di un moderno ordine civile che superi le contraddizioni dei due momenti dell'inveramento del capitalismo: liberismo, marxismo.

All'insegna di tali premesse operiamo oggi nell'ambito degli impegni e delle responsabilità quotidiani, ed operiamo per il domani nella convinzione che la «partita» politica in Italia sia ancora tutta da giocare.

COLLEGHI ATTENZIONE!

Tra le funzioni e le competenze riconosciute al Consiglio Scolastico Provinciale, troviamo che tale organo

esprime al Provveditore agli Studi:

pareri obbligatori

sui ritardi di promozione
sulla decadenza
sulla dispensa dal servizio
sulla riammissione al servizio
del personale docente della scuola materna, elementare e media

pareri vincolanti

sui trasferimenti d'ufficio del personale docente della scuola materna elementare e media
per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola e nella sede.

Tra le competenze riconosciute al Consiglio Scolastico Distrettuale, rileviamo — il potere di formulare proposte «per la migliore utilizzazione del personale della scuola».

COLLEGHI della scuola materna, della scuola elementare della scuola media!

con tale regolamentazione, la nostra presenza sul posto di lavoro, la stabilità della nostra scelta, la nostra stessa «libertà di insegnamento» sono alla mercè del clima politico di organi di gestione nei quali i docenti sono presenti al cinquanta per cento delle componenti (nel Consiglio Scolastico Provinciale) e nel rapporto di 6 a 26 o 30 nel Consiglio Scolastico Distrettuale!

COLLEGHI!

- non dimentichiamo che tale normativa è stata voluta dai sindacati confederali e dai sindacati autonomi!
- non dimentichiamo tutto ciò quando ci recheremo a votare l'11 e il 12 dicembre prossimi!

Votiamo e invitiamo a votare le liste del

SINDACATO SOCIALE SCUOLA

COLLEGHI!

Non dimenticate che solo per il personale della scuola i sindacati confederali (complici gli autonomi) si sono battuti per l'aumento dell'orario di lavoro e la diminuzione delle retribuzioni!

Non dimenticate che i sindacati confederali — i padri delle «fabbriche agli operai» — per la scuola hanno preteso ed ottenuto — opponendo lavoratori a lavoratori —: fuori maestri e professori!

Non dimenticate tutto ciò nelle elezioni dell'11 e del 12 dicembre!

NUOVI STIPENDI ?

I colleghi non hanno certamente dimenticato due cose:

— che a far data dal 1° giugno 1976 sarebbe dovuto entrare in vigore il nuovo « accordo triennale » per il periodo 1976-79 (il che non è avvenuto!).

— che nel maggio 1977, a ridosso di un possibile (e minacciato) blocco degli scrutini, la « triplice » sindacale e gli autonomi finsero di sottoscrivere con il Governo il tanto atteso riassetto retributivo (riassetto rimasto sulla carta!).

In attesa di riprendere il discorso — e le trattative —, riteniamo utile ripresentare ai colleghi della scuola le « tabelle » concordate per i nuovi livelli retributivi, e un nostro commento sull'argomento.

Si dice che siano stati aumentati — e di molto — gli stipendi del personale della scuola. Che cosa è effettivamente avvenuto?

Abbiamo sempre sostenuto che al personale della scuola è stato riservato un « privilegio »: maggior lavoro, minore retribuzione. Le attuali trattative sembrano riservare a detto personale un altro « privilegio »: la compensazione tra colleghi (togliere ad alcuni per dare ad altri).

Siamo andati a vedere dal di dentro le scatole cinesi dei nuovi cinque livelli retributivi proposti. Abbiamo, cioè, fatto qualche calcolo. Ed ecco i risultati che sottoponiamo all'attenzione dei colleghi:

— docenti laureati della scuola secondaria superiore: stipendio iniziale, aumentato del 12% stipendio al 3° anno, diminuito del 4%, stipendio al 7° anno, diminuito del 9%; stipendio all'11° anno, diminuito del 3%; stipendio al 20° anno, aumentato del 9%;

— presidi e direttori didattici. Presidi di istituti di secondo grado: stipendio iniziale, diminuito del 19%; stipendio al 2° anno, diminuito del 31%; stipendio al 20° anno, diminuito del 2%. Presidi scuola media e direttori didattici: stipendio iniziale, diminuito del 19%; stipendio al 5° anno, diminuito del 17%; stipendio al 20° anno, aumentato del 2%;

— docenti laureati scuola media: stipendio iniziale, aumentato del 12%; stipendio al 3° anno, aumentato del 12%; stipendio al 7° anno, aumentato dell'11%; stipendio all'11° anno, aumentato dello 8%; stipendio al 16° anno, aumentato dell'8%; stipendio al 20° anno, aumentato del 14%.

Così stando le cose e considerando che la media di « anzianità » del personale in servizio è, attualmente, di 10 anni, i « tagli » operati a carico dei presidi e direttori e dei docenti della scuola secondaria superiore vanno a compensare i miglioramenti retributivi « concordati » (!) fra « triplice » e governo a favore dei docenti laureati della scuola media e dei docenti diplomati.

A parte la ingiustizia perpetrata a carico dei docenti della scuola superiore e dei direttivi, tutto sembra risolversi in una partita di gi-

ro: la « perequazione » è fatta all'interno del monte-stipendi trasferendo importi da un ruolo all'altro!

E circa il traguardo dei « vent'anni » valutato — secondo i nuovi « accordi » — con l'80%, che cosa è da considerare?

In primo luogo vi è da rammentare che, attualmente, i docenti laureati del « superiore » godono — al 20° anno — di un incremento di stipendio pari all'84% dello stipendio iniziale; e che i docenti laureati della scuola media godono di un incremento del 75%. Vi è da aggiungere che all'11° anno di carriera i docenti del superiore godono attualmente di un incremento di stipendio del 70% (contro il 47 per cento ora proposto) e del 53% i docenti della scuola media (ora proposto il 47%). Ma vi è soprattutto da sottolineare il nessun significato pratico del tanto vantato « 80% » considerato il ridotto numero di colleghi con anzianità ultra ventennale e le erosione della galoppante inflazione monetaria che si incaricherà di vanificare tali « importi ». E tutto questo, riteniamo, non può essere sfuggito ai negozianti: governo e triplice!

...

Quali le considerazioni finali allo stato delle trattative?

Le trattative, che si trascinano dal maggio del 1976, sono viziate dal momento politico che subiamo.

Ben altro preme ai partiti dello arco costituzionale, e gli oltre novecentomila lavoratori della scuola debbono piegarsi — per volontà della « triplice » e del governo — alla superiore ragion di Stato...

Ecco, quindi, spiegati i motivi dell'ennesima truffa retributiva a nostro carico che si va preparando: ed ecco spiegato perché sono stati accantonati altri problemi. Tra questi, alcuni di prima grandezza: la eliminazione del « precariato » nel rispetto delle precedenze già fissate; la sistemazione del personale docente della istruzione artistica; la nuova disciplina del compenso per lavoro straordinario sia per attività docente che per attività non docente; la conferma delle tabelle organiche del D.P.R. 420/1974 per il personale non docente; la decorrenza degli effetti giuridici ed economici dei nuovi accordi che dovrebbe essere fissata alla scadenza dei precedenti: 1° giugno 1976.

Soppresso il « Kirner »?

Angosciati e delusi, siamo costretti a prevedere che, con 99 probabilità su 100, la risposta a questa domanda sarà affermativa, nonostante la iniquità, oltre che la incostituzionalità, del provvedimento che sarà preso a breve scadenza, e nonostante tutti i passi esperiti dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione per chiarire alle Autorità Governative l'errore (o il reato?) che si sta per compiere nei riguardi di un Istituto, che si mantiene esclusivamente con il contributo dei soci e che non ha mai avuto alcuna sovvenzione né dal Ministero della P.I., né da alcun altro Ente pubblico o privato.

Ci risulta che i chiarimenti forniti hanno scosso la coscienza dei Ministri competenti; ma ci risulta altresì che le ragioni politiche, o meglio le pressioni del partito che comanda in realtà questa povera Italia, finiranno col prevalere.

Poiché vogliamo che i nostri colleghi conoscano per intero la verità, riassumiamo brevemente i fatti. Da più di un anno l'organo ufficiale della CGIL-SCUOLA ha iniziato una feroce campagna di demagogia del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, accusandolo di avere un bilancio non deficitario (...!), di non saper fare l'assistenza, di avere il grave demerito di avere accantonato delle grosse somme, ecc... ecc... Un bel giorno ha avuto la sfrontatezza di proporre sic et simpliciter lo scioglimento dell'Istituto coi passaggio dei miliardi accantonati ai sindacati della Scuola, fingendo di ignorare che il 70% dei professori non è iscritto a nessun Sindacato e che quindi sarebbe stato detrattato dei propri risparmi e dei propri diritti derivanti dalla qualità di socio....

Non abbiamo la pretesa di affermare che i criteri di amministrazione dell'attuale Consiglio (che resta in carica nell'interesse della categoria rappresentata, sebbene sia scaduto il proprio mandato da un anno e mezzo) non avrebbero potuto essere riveduti e migliorati da un nuovo Consiglio di Amministrazione; ma abbiamo la soddisfazione di potere affermare che il denaro dei colleghi non è stato sperperato e che nei casi più gravi dei soci e dei loro familiari (malattie incurabili, interventi chirurgici in Italia e all'estero, morti improvvisi dopo lunghe malattie) le sovvenzioni sono state concesse con grande larghezza, data la disponibilità delle somme accantonate e l'onestà con cui vengono elargite.

Ale sovvenzioni ordinarie vanno aggiunti i premi studio per i figli dei soci, il premio-uscita a tutti i pensionanti, i premi per soggiorni estivi, i premi natalizi agli orfani dei soci, la sovvenzione per le nascite, i piccoli prestiti senza interessi, sospesi a malincuore soltanto dopo avere richiesto inutilmente per circa due anni al Ministro della P.I. la garanzia per il recupero delle quote dei soci morosi attraverso la ritenuta sullo stipendio.

Infine siamo orgogliosi di avere assicurato a circa 2000 famiglie di docenti morti senza lasciare diritto a pensione, abbandonate da tutti, la possibilità di vivere una vita dignitosa fino alla sistemazione dei figli! Che cosa succederà di queste famiglie, dopo la soppressione o anche, nella migliore delle ipotesi, dopo la trasformazione in un Ente privato (con iscrizione volontaria) del « Kirner »? Saranno assistite dalle Regioni? In che modo? Forse mandando i bambini a chiedere l'elemosina all'angolo della strada...?

La tirannia dello spazio mi costringe a concludere. Non posso tuttavia esimermi dal fare un'ultima considerazione. In un momento di crisi economica che è meglio non definire e di così paurosa disoccupazione giovanile (di cui tutte le Autorità e tutti i partiti si occupano e si preoccupano... almeno a parole) non si è pensato che la soppressione del Kirner e della Enam porterà al passaggio alla Regione e al conseguente pagamento con i soldi dello Stato di ben 400 impiegati, finora mantenuti esclusivamente con i soldi dei docenti medi ed elementari... Il commento agli amici che leggeranno questa breve nota

Paride De Bella

I NUOVI STIPENDI DEL PERSONALE DELLA SCUOLA secondo gli accordi « Governo-triplice » PARAMETRI E RETRIBUZIONI ANNUALI (IN MIGLIAIA DI LIRE)

Ann. di Servizio	100	116	130	153	156	178	220
1	1.800	2.088	2.340	2.754	2.808	3.204	3.960
2	1.800	2.088	2.340	2.754	2.808	3.204	3.960
3	2.088	2.422	2.714	3.194	3.257	3.716	4.593
4	2.088	2.422	2.714	3.194	3.257	3.716	4.593
5	2.140	2.482	2.782	3.274	3.338	3.809	4.708
6	2.376	2.756	3.088	3.635	3.706	4.229	5.227
7	2.376	2.756	3.088	3.635	3.706	4.229	5.227
8	2.435	2.825	3.166	3.726	3.799	4.335	5.357
9	2.435	2.825	3.166	3.726	3.799	4.335	5.357
10	2.664	3.090	3.463	4.075	4.155	4.741	5.860
11	2.664	3.090	3.463	4.075	4.155	4.741	5.860
12	2.730	3.167	3.549	4.177	4.259	4.860	6.007
13	2.730	3.167	3.549	4.177	4.259	4.860	6.007
14	2.797	3.244	3.636	4.279	4.363	4.979	6.153
15	2.952	3.424	3.837	4.516	4.605	5.254	6.494
16	2.952	3.424	3.837	4.516	4.605	5.254	6.494
17	3.025	3.509	3.933	4.629	4.720	5.385	6.656
18	3.025	3.509	3.933	4.629	4.720	5.385	6.656
19	3.099	3.585	4.029	4.742	4.835	5.517	6.819
20	3.240	3.758	4.212	4.957	5.054	5.767	7.128
*	81	93	105	123	126	144	178
**	49.620	57.559	64.506	75.919	77.408	88.324	109.165
***	2.481	2.877	3.225	3.795	3.870	4.416	5.458
****	206	239	268	316	322	368	454

* Dopo il 20° anno la progressione economica avviene con questi aumenti biennali
 ** Somma degli stipendi in venti anni
 *** Stipendio medio annuale in venti anni
 **** Stipendio medio mensile in venti anni

Parametri e funzioni:

- Par. 100 : accudienti
- » 116 : bidelli e categorie equivalenti
- » 130 : applicati di segreteria e categorie equivalenti
- » 153 : segretari scolastici e categorie equivalenti
- » 156 : docenti diplomati
- » 178 : docenti laureati
- » 220 : capi di istituto, direttori didattici, ispettori tecnici

Elezioni 11-12 dicembre 1977

a Piacenza:

«Una Scuola per il futuro nella libertà»

● Liberi da condizionamenti di ogni tipo sosteniamo una scuola in cui grazie allo studio concepito come formazione di maturità si attui il principio di una cultura del popolo ispirata ai valori della società italiana e della civiltà; cultura da innestare nella concreta attività del mondo del lavoro. In tal modo la scuola potrà realizzare una preparazione alla vita e al lavoro e costituire il cardine per una crescita morale e civile della società.

● Contro ogni compromesso non soltanto ideologico, contro ogni violenza non soltanto morale, vogliamo adoperarci per dare alla scuola il suo ruolo essenziale di comunità culturale attraverso il potenziamento della scuola pubblica secondo il dettato costituzionale ed attraverso la promozione effettiva di una educazione ricorrente e permanente che porti il cittadino e il paese a raggiungere quei traguardi di serietà e di qualità che soli sono il presidio e la garanzia di vita civile e di crescita culturale.

● Contro ogni livellamento al basso vogliamo difendere e riaffermare il valore fondamentale della libertà, sia per gli insegnanti (libertà di insegnamento) sia per tutti gli studenti cui deve essere garantita senza discriminazione di sorta la possibilità di formarsi sulla linea delle proprie capacità ed esigenze interiori; sia per la famiglia naturale depositaria del prioritario diritto alla educazione dei figli.

● Vogliamo ridare alla scuola di Stato la sua funzionalità restituendola così ai suoi compiti primari. In tal modo le scuole private potranno tornare a svolgere il loro fondamentale ruolo di tutela delle libere scelte educative della famiglia.

● La scuola non statale laica o religiosa deve operare a fianco della statale non come industria della promozione ma con la consapevolezza di collaborare per una so-

cietà che rispetti i valori della libertà individuale e come valida alternativa nel settore dell'istruzione pubblica.

● L'effettiva realizzazione del diritto allo studio può avvenire solo nell'incontro col diritto della famiglia alla educazione dei figli; col diritto alla libertà di insegnamento dei docenti; col diritto degli studenti di partecipare attivamente alle scelte di un processo didattico e pedagogico che li pone al centro del processo stesso. Perciò opereremo affinché negli organi collegiali si realizzi una fattiva collaborazione e reciproca comprensione fra studenti genitori e docenti e si costituiscano maggioranze di contenuti e non di schieramenti. In tal modo l'opera dei Consigli distrettuali e dei Consigli provinciali non dovrà essere paralizzata da discordie o da pregiudiziali ideologiche o ridotta alla funzione di organi scolastici più o meno politicizzati.

● L'impiego delle risorse economiche a disposizione degli organi collegiali deve avvenire con accortezza e in funzione di reali necessità anche adeguando le strutture scolastiche alle esigenze territoriali del distretto. Le iniziative assistenziali devono essere deliberate nell'esclusivo interesse degli alunni con il fine prioritario di rendere effettiva nella più ampia prospettiva una scuola di popolo che non escluda nessun giovane dalla possibilità di frequentarla; ai giovani e ai meritevoli la possibilità di raggiungere i gradi più elevati dell'istruzione. Compito primario della scuola deve essere di porre tutti i giovani nelle stesse condizioni di partenza di fronte alla vita e al lavoro. In questo quadro deve essere affrontato il drammatico problema di offrire ai giovani adeguati sbocchi occupazionali.

Più lavoro, meno retribuzione

DOCENTI DI SCUOLA MEDIA

E' noto che con le leggi 348/1977 e 517/1977 nuovi e gravosi impegni sono previsti a carico dei docenti, obblighi resi ancor più pesanti dalle istruzioni che sono state trasmesse dal ministero.

In relazione a tale nuova normativa, la segreteria nazionale del Sindacato Sociale Scuola ha inviato al Ministero della P.I., in data 9-9-1977 la seguente lettera:

Ci riferiamo alla legge 16/6/1977 n. 348 (e C.M. n. 225 del 2/8/1977) e alla legge 4/8/1977 n. 517 per quanto particolarmente si riferisce ai nuovi e gravosi impegni previsti a carico dei docenti della Scuola Secondaria di 1° grado.

Tra le innovazioni direttamente o indirettamente più gravose, e che sembra vogliano dar capo ad una specie di politica punitiva a carico dei docenti della Scuola Media, rileviamo:

a) l'aumento di 8 ore mensili di insegnamento per i docenti di lingua straniera e di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali e educazione tecnica;

b) il nuovo piano orario settimanale. L'innovazione prevista, oltre che vanificare il 3° comma dell'art. 88 del D.P.R. 417/1975, renderà più difficoltosa la formazione dell'orario di servizio e toglierà alle scuole la possibilità di disporre di personale docente per eventuali supplenze; il tutto con un ulteriore peggioramento del funzionamento del servizio scolastico e con un sicuro aggravio economico sia nella ipotesi di prestazione di lavoro straordinario ex art. 88 (4), sia (ed a maggior ragione) nella ipotesi di assunzione di personale supplente;

c) il criterio fissato dalla C.M. per definire le cattedre e le cattedre-orario di educazione tecnica, appare contraddittorio e, per ciò stesso, arbitrario: appare, cioè, al di fuori di motivi univoci di convenienza, di funzionalità didattica e di par condicio nell'impiego dei docenti. Infatti, non si comprende il fondamento di una scelta basata su dati (la prevalenza di alunni di un sesso sull'altro) di per sé contingenti e mutevoli di anno in anno. Esiste inoltre il timore che, nel silenzio della C.M., si voglia applicare lo stesso criterio anche in caso di concorrenza tra due insegnanti di ruolo. Né si può escludere a priori l'ipotesi che, in mancanza di univoche disposizioni sulla formazione delle classi e del numero degli alunni delle stesse, la determinazione delle cattedre in organico possa finire col tradursi, nella prassi, in nuove discriminanti a danno del docente;

d) la circolare evita di affrontare globalmente il problema del-

la « utilizzazione » dei docenti (4° e 5° comma dell'art. 4) e dell'assorbimento degli stessi in conseguenza della fusione dei ruoli (6° comma) impedendo agli interessati la analisi del quadro completo delle possibili conseguenze, sulle loro carriere, di tale fusione, fusione che di per sé snatura il rapporto di lavoro condizionando la stessa libertà di insegnamento dei singoli.

Altro provvedimento legislativo di estrema gravità per i docenti è la richiamata legge n. 517 del 4/8/1977.

Queste norme rischiano — se applicate con lo stesso criterio restrittivo e « punitivo » della 348 — di trasformare la funzione docente in una generica opera di recupero e di assistenza sociale, sostituendo, alla normale attività di insegnamento, una non meglio precisata attività didattica di sostegno (!) — fino a 160 ore — da effettuarsi, nel corso dell'anno scolastico, sconvolgendo l'orario di servizio del personale. In particolare si sottolinea il contenuto negativo dell'ultimo comma dell'art. 8 che fa rientrare nelle 20 ore non di insegnamento le attività di prescuole ed interscuola, costringendo i docenti ad ulteriori impegni professionali (aumenta la durata di prestazioni continuative di lavoro) ed in attività di natura sostanzialmente diversa da quella di insegnamento. Tale novità potrebbe, fra l'altro, causare licenziamento di personale: evento in nessun caso accettabile dallo scrivente sindacato.

Tutto ciò precisato, si resta in attesa di conoscere il parere di codesto Ministero in ordine ai vari rilievi evidenziati.

Non possiamo tuttavia esimerci dal considerare che, così operando — modificando, cioè, nell'ambito dei « decreti delegati », e prestazioni e doveri dei docenti, fermi restando i « diritti » — il personale della scuola continui (unico) a subire la formula (socialmente discriminante) del « più lavoro, meno retribuzione ».

Quale categoria di lavoratori — ci domandiamo — subirebbe un trattamento del genere?

Distinti saluti.

Elezioni 11-12 dicembre 1977

a Roma:

“Scuola: cultura di popolo”

COLLEGGI,

le condizioni di estremo disagio in cui versa la scuola italiana ci hanno spinto a prendere posizione netta e decisa e ci hanno convinto della necessità di organizzare un movimento di opinione in opposizione alla politica delle forze tradizionali (sindacali e politiche) che hanno operato ed operano nella scuola col risultato (che è sotto gli occhi di tutti) di rendere impossibile qualsiasi convivenza civile e culturale negli istituti e di squalificare la scuola al livello di palestra di massificazione e di violenza.

Il motto « **SCUOLA: CULTURA DI POPOLO** », che contraddistingue le nostre liste, nasce dalla convinzione circa la necessità di reagire in maniera chiarificatrice contro i luoghi comuni di moda.

Per noi:

SCUOLA è luogo di formazione
CULTURA è sapere
POPOLO non è massa

Il popolo ha il dovere e il diritto non solo di acquisire i contenuti tecnici dei mestieri e delle professioni, ma di sviluppare anche l'autentica coscienza di essi, vale a dire di entrare in possesso del pensiero e della cultura, gli unici mezzi che gli consentono di dominare gli strumenti della produzione, di non rendersene schiavo e di raggiungere mete altamente civili e morali.

Tale concezione della scuola, della cultura e del popolo è la negazione di qualsiasi processo di massificazione, fatto deleterio che non può produrre altro che fenomeni di fanatica intolleranza e di totalitarismo politico, che offende ogni dignità scientifica e culturale, mentre priva della libertà di pensiero e di espressione.

Nell'attuale contesto politico costellato di episodi di violenza e di intolleranza, i Consigli di Istituto e di Circolo, così come sono stati ideati e realizzati, si sono rivelati degli organi in cui è assente qualsiasi possibilità di rendere operante le volontà di servire fattivamente la scuola, la cultura, la scienza, la partecipazione e, in definitiva, gli interessi di tutta la comunità nazionale.

L'art. 15 del D.P.R. 416 del 31 maggio 1974, che stabilisce le funzioni del Consiglio scolastico provinciale, alla lettera — h —, recita testualmente: « (il consiglio scolastico provinciale) esprime al Provveditore agli Studi parere vincolante sui trasferimenti d'ufficio del personale, elementare e medio (I e II grado) per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede ».

Possiamo credere che quest'organo non ripeta l'esperienza demagogica e accusatoria degli organi già in funzione?

TRASFERIMENTI, PASSAGGI E NOMINE IN RUOLO

Circolare n. 309 del 23 novembre 1977.

L'applicazione — in materia di trasferimenti e passaggi — effettuata per la prima volta a decorrere dal 1° ottobre 1976 del D.M. 22 marzo 1972 e successive modifiche, che ha previsto nuove più ampie classi di concorso, e dello art. 75 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, che ha introdotto nuovi passaggi di presidenza e di cattedra non disciplinati dalla legislazione precedentemente in vigore —, ha determinato un cospicuo movimento di personale direttivo e docente da istituti dotati di personalità giuridica ad istituti privi di tale personalità e viceversa.

A tale fenomeno, ancor più accentuatosi con i provvedimenti in materia disposti a decorrere dall'anno scolastico 1977-78, si aggiunge quello dell'afflusso negli istituti di istruzione secondaria di personale della scuola elementare determinato dall'applicazione dell'art. 77 del citato D.P.R. 417 che disciplina appunto l'istituto del passaggio di ruolo dagli istituti di grado inferiore a quelli di grado superiore.

La retribuzione del personale di cui ai precedenti capoversi che venga assegnato ad istituti privi di personalità giuridica nonché del personale assegnato a tali istituti per effetto di nuova nomina e proveniente da altro servizio di insegnamento di ruolo, fa sorgere alcuni problemi.

Pertanto si ritiene opportuno im-

partire le seguenti disposizioni, applicabili dall'anno scolastico 1977-78.

1) **Assegnazione, per effetto di trasferimento, passaggio o nuova nomina ad istituti privi di personalità giuridica, di personale proveniente da altri istituti egualmente privi di personalità giuridica** (es. da liceo classico a liceo scientifico; da scuola media ad istituto magistrale ecc.).

Detto personale, qualora sia già intestatario di partita provvisoria o definitiva di spesa fissa, continuerà ad essere retribuito su detta partita di spesa fissa che verrà, in caso che l'assegnazione sia stata fatta ad un istituto di provincia diversa da quella dell'istituto di provenienza, trasferita alla Direzione Provinciale del Tesoro competente.

Ovviamente, qualora il personale sia assegnato ad istituto di ordine diverso da quello dell'istituto di provenienza (es. da scuola media a liceo classico; da liceo classico a liceo artistico) i pagamenti dovranno essere imputati sul capitolo di Bilancio su cui grava la relativa spesa.

A tal fine le SS.LL. dovranno trasmettere alla locale Direzione Provinciale del Tesoro l'elenco dei presidi e degli insegnanti che, per trasferimento o passaggio, siano stati assegnati ad istituti della provincia, con l'indicazione dell'istituto di provenienza, di quello di destinazione e del capitolo di Bilancio su cui deve gravare la spesa.

La Direzione Provinciale del Tesoro, ricevuto detto elenco dal Provveditore agli Studi, continuerà a retribuire il personale interessato sulla partita di spesa fissa di cui il personale stesso è intestatario, provvedendo a variare, ove necessario, il capitolo di Bilancio con effetto dalla data di decorrenza del trasferimento o del passaggio. Per il personale proveniente da altra provincia la D.P.T. provvederà alle suindicate operazioni, dopo essere venuta in possesso della partita di spesa fissa in carico alla D.P.T. di provenienza.

Per quanto riguarda, invece, la assegnazione per effetto di nuova nomina la D.P.T. provvederà alle operazioni suindicate attenendosi alle istruzioni contenute nella lettera ministeriale di nomina.

Si precisa, infine, che, ove il personale di cui trattasi non sia intestatario di partita provvisoria o definitiva di spesa fissa, l'istituto di titolarità, dopo aver acquisito i necessari elementi da quello di provenienza, continuerà a retribuire detto personale con i fondi a disposizione.

2) **Assegnazione, per effetto di trasferimento, passaggio o nuova nomina ad istituti privi di personalità giuridica, di personale proveniente da istituti dotati di tale personalità** (es. da istituto tecnico a liceo classico; da istituto d'arte a liceo artistico ecc.).

Nella fattispecie, sotto il profilo amministrativo-contabile, la posizione di detto personale può configurarsi come quella di insegnante di nuova nomina, attesa la impossibilità di corrispondere gli assegni di spettanza con la normale procedura non essendo il personale medesimo intestatario di partita di spesa fissa; in tali casi quindi può trovare applicazione la disposizione contenuta nell'art. 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1290.

Da ciò consegue che a detto personale, in attesa che venga aperta la partita definitiva di spesa fissa, deve essere corrisposto il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento, passaggio o nomina in ruolo, mediante apertura della partita provvisoria di spesa fissa.

A tal fine, le SS.LL., per il personale che abbia ottenuto il trasferimento o il passaggio, provvederanno ad autorizzare la locale D.P.T. ad aprire la partita provvisoria di spesa fissa indicando, altresì, per ciascun nominativo, l'istituto di destinazione e di provenienza, nonché il capitolo di Bilancio su cui deve gravare la spesa.

Contemporaneamente gli istituti di provenienza provvederanno a comunicare alla D.P.T. della provincia di destinazione dell'insegnante i seguenti dati:

a) generalità dell'interessato;
b) parametro, scatto e ammontare annuo lordo e mensile netto da ritenute previdenziali e assistenziali degli assegni da corrispondere;

c) decorrenza degli assegni ed eventuali ritenute extra-erariali con l'indicazione dell'Ente creditore e relative scadenze;

d) successiva progressione di carriera, ove risulti;

e) eventuali quote di aggiunta di famiglia specificando le generalità dei familiari per i quali competono le quote stesse ed allegando la relativa documentazione originale o in copia autenticata;

f) dichiarazione resa dall'interessato ai fini delle detrazioni fiscali, in originale o in copia autenticata;

g) attestazione di prestatore servizio dal 1-1-77 in poi con interi assegni, ai fini della corresponsione della XIII mensilità;

h) indicazione dell'ammontare degli assegni corrisposti dal 1-1-77 in poi al lordo ed al netto dalle ritenute fiscali operate, ai fini del conguaglio di fine anno e del rilascio del mod. 101;

i) indicazione dell'aliquota media d'imposta del biennio precedente.

La D.P.T., dopo aver acquisito i dati suindicati, provvederà a retribuire il personale interessato con apertura della partita provvisoria di spesa fissa a decorrere dalla data del trasferimento o passaggio.

Per il caso di assegnazione per effetto di nuova nomina la D.P.T. provvederà all'apertura della partita provvisoria di spesa fissa dopo aver ricevuto la relativa autorizzazione contenuta nella lettera ministeriale di nomina, la comunicazione dell'avvenuta assunzione in

(continua a pag. 4)

Contingenza agli statali: —18.000

Aumenta di poco più di 18.000 lire la contingenza degli statali: il relativo decreto ministeriale è stato pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale » n. 319 del 23 novembre. Il provvedimento è stato preso in seguito all'incremento di nove punti del costo della vita registrati nel semestre maggio-ottobre 1977. Tale aumento comporta una maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di 18.144 lire per il personale in servizio e di 14.515 lire per quello in quiescenza. Il trattamento economico sarà applicato per il semestre compreso fra il 1° gennaio e il 30 giugno 1978. Ovviamente anche agli statali si applicano le norme sul « congelamento » della contingenza per gli stipendi che superano i livelli previsti.

Testo del “decreto”

Per il semestre 1° gennaio-30 giugno 1978, al personale in attività ed in quiescenza cui compete il sottoindicato trattamento economico annuo, al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, la misura mensile dell'indennità integrativa speciale di

cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, è corrisposta nel modo che segue:

1) **Personale in attività di servizio:**

a) con trattamento annuo non superiore ai sei milioni: L. 147 mila 488 in contante;

b) con trattamento annuo compreso tra i sei e gli otto milioni: L. 124.430 in contante e L.23.058 da tradurre in Buoni del Tesoro poliennali al portatore;

c) con trattamento annuo superiore agli otto milioni: L. 101.372 in contante e L. 46.116 da tradurre in Buoni del Tesoro poliennali al portatore.

2) **Personale in quiescenza:**

a) con trattamento annuo non superiore ai sei milioni: L. 117 mila 990 in contante;

b) con trattamento annuo compreso tra i sei e gli otto milioni: L. 99.544 in contante e L. 18.446 da tradurre in Buoni del Tesoro poliennali al portatore;

c) con trattamento annuo superiore agli otto milioni: L. 81 mila 097 in contante e L. 36.893 da tradurre in Buoni del Tesoro poliennali al portatore.

Scheda valutazione alunni

C.M. n. 319 del 29 novembre 1977

Con le circolari n. 236 (per la scuola media) e n. 237 (per la scuola elementare) in data 14 settembre u.s. sono state impartite disposizioni applicative degli artt. 4 e 9 della legge 4 agosto 1977, n. 517, riguardante le nuove norme sulla valutazione degli alunni, ed è stato inviato il modello provvisorio di scheda, valido, cioè, per il solo anno scolastico 1977/78, predisposto da questo Ministero in base alla norma transitoria di cui all'ultimo comma dell'art. 14 della medesima legge n. 517.

Con la presente si forniscono ulteriori chiarimenti e precisazioni circa l'innovazione che la legge ha inteso promuovere, anche in relazione a difficoltà e osservazioni critiche suscitate dal modello di scheda adottato e dagli adempimenti pratici che da esso derivano.

Deve subito essere rilevato che la provvisorietà del modello consente di riconoscere a questo primo anno un valore sperimentale così da poterne ricavare indicazioni e proposte per un nuovo modello da adottarsi con le procedure previste dall'art. 14 della legge n. 517, sentito il Consiglio Nazionale della P.I.

Il valore strumentale della scheda deve inoltre essere riferito al complesso dell'innovazione didattico-educativa introdotta dalla legge 517, intesa evidentemente a rimuovere dall'ordinamento della scuola primaria e media incoerenze da tempo rilevate e ben presenti alla riflessione critica degli operatori scolastici interessati.

Preme ora puntualizzare talune situazioni ed esigenze emerse soprattutto nel settore della scuola media, per definire delle linee direttive che presuppongono, ovviamente, una adeguazione alle situazioni concrete secondo criteri di corretta professionalità nel rispetto della norma di legge.

1. Possibilità di suddividere l'anno scolastico 1977/1978 in due quadrimestri.

Considerata la situazione di fatto determinatasi in conseguenza dei tempi impiegati per la consegna alle singole scuole delle copie occorrenti della scheda valutativa e in relazione alla autorizzazione che il secondo comma dell'art. 14 della legge 517 conferisce al Ministro della P.I. di stabilire « opportune disposizioni transitorie per l'anno scolastico 1977/78 », si consente ai collegi di docenti che ne ravvisino la necessità di suddividere lo anno scolastico in due periodi ai fini della valutazione: il primo con termine al 31 gennaio 1978, il secondo dal 1° febbraio al termine delle lezioni.

2. Criteri di utilizzazione del modello di scheda.

La scheda — pur nella provvisorietà del modello adottato per il corrente anno — ha un valore ufficiale che le deriva da quanto disposto dalla legge 517.

Tuttavia le indicazioni riportate sulla scheda e la stessa procedura di valutazione, rispetto alla quale la scheda ha valore tecnico-strumentale, esigono una interpretazione professionale che investe la responsabilità del singolo docente e quella dei collegi dei docenti oltre che dei consigli di classe (scuola media) e interclasse (scuola elementare).

In particolare le indicazioni scritte in premessa ai quadri 1, 2 e 3 della scheda per la scuola elementare nonché ai quadri 2/a, 2/b e 3/b della scheda per la scuola media sono da intendersi come suggerimento di possibili elementi di osservazione o di valutazione da utilizzare in rapporto alle particolari situazioni e alla programmazione educativa della singola scuola, con la possibilità di adeguazioni e di integrazioni, secondo criteri pratici stabiliti dal collegio dei docenti.

A questo proposito poiché la norma di legge (artt. 4 e 9 della legge 517) determina gli elementi ritenuti dal legislatore caratterizzanti e necessari per il nuovo processo di valutazione si richiamano tali elementi con alcuni criteri pratici di applicazione che di seguito vengono illustrati.

a) « Notizie sull'alunno e sulla partecipazione del medesimo alla vita della scuola ».

La scheda — sia quella della scuola elementare come quella del-

la scuola media — deve servire nella prima parte per una raccolta di dati oggettivi che devono essere registrati a cura della segreteria della scuola (vedi frontespizio della scheda) mentre a cura dell'insegnante (scuola elementare) o del coordinatore del consiglio di classe (scuola media) saranno annotate le « altre notizie sull'alunno rilevanti per l'attività educativa ».

Poiché, per alcune di tali « notizie » si prevede la consultazione del medico scolastico e degli operatori del servizio sociopsicopedagogico è ovvio che la possibilità di avvalersi di tali elementi informativi sulla situazione del singolo alunno è subordinata all'esistenza di tali servizi.

Per quanto riguarda la « partecipazione » dell'alunno alla vita della scuola » (quadro n. 1 della scheda per entrambe le scuole) è da rilevare che si tratta di elementi informativi che possono essere annotati, nel corso del trimestre o del quadrimestre, dal singolo insegnante in quanto li ritenga rilevanti ai fini della successiva valutazione, mentre per quanto concerne il numero complessivo delle assenze si dovrà procedere alla loro annotazione sulla scheda al termine del trimestre o quadrimestre.

Nella scuola media il consiglio di classe prenderà in considerazione tali elementi informativi quando ne riconosca l'utilità al fine di una migliore conoscenza dell'alunno.

b) « Osservazioni sistematiche ».

E' rilevante per il significato e per i problemi che comporta, la diversa formulazione che il legislatore ha dato alla norma per le due scuole.

Scuola elementare: « osservazioni sistematiche sul (suo) processo di apprendimento e sui livelli di maturazione raggiunti » (art. 4 - L. 517).

Scuola media: « osservazioni sistematiche sul (suo) processo di apprendimento e sul livello di maturazione raggiunto sia globalmente sia nelle singole discipline », (art. 9 - L. 517).

La diversa formulazione trova riscontro nella differenza del modello di scheda ponendo particolari problemi pratici per quanto riguarda la scuola media soprattutto in relazione al fatto che la legge attribuisce al consiglio di classe il compito di « compilare e tenere aggiornata » la scheda personale dell'alunno.

Trasferimenti, passaggi e nomine in ruolo

(continua da pag. 3)

servizio da parte dell'istituto di destinazione e tutti i dati relativi al trattamento economico più sopra indicati, da parte dell'istituto di provenienza.

Limitatamente al corrente a.s. 77-78, poiché le comunicazioni ministeriali di nomina non contenevano per il predetto personale la autorizzazione ad aprire la partita provvisoria di spesa fissa, le SS.LL. provvederanno, per il personale che abbia assunto regolare servizio a seguito della nomina, ad autorizzare la D.P.T. ad aprire le relative partite provvisorie di spesa fissa.

3) Assegnazione, per effetto di passaggio o nuova nomina ad istituti privi di personalità giuridica di personale proveniente dai ruoli dell'istruzione elementare.

Anche tale categoria di personale, in attesa dell'apertura della partita definitiva di spesa fissa, deve essere retribuita con partita provvisoria.

In ordine alla misura del trattamento economico, si precisa che agli interessati compete il parametro iniziale del nuovo ruolo, salvo l'applicazione dell'art. 12, 3° comma del D.P.R. 28-12-70, n. 1079.

Per quanto concerne la procedura da seguire per l'autorizzazione all'apertura della partita provvisoria di spesa fissa, si richiamano le disposizioni di cui al precedente punto 2, tenendo presente che i dati relativi al trattamento economico ed in particolare quelli di cui alle lettere a), b), c), e), f), g), h), i), devono essere trasmessi direttamente dalle SS.LL. alle competenti DD.PP.TT.

La riflessione sul significato della norma nel contesto del processo valutativo come previsto dallo intero art. 9 consente di concludere che, trattandosi di osservazioni e non di giudizi, l'annotazione delle medesime sulle schede potrà farsi a cura del singolo docente nel corso del trimestre o del quadrimestre, sia per la parte di cui al quadro 2/a come per la parte di cui al quadro 2/b.

Tali annotazioni, nello sviluppo del processo di valutazione, assumono il valore di apporti individuali del singolo docente messi a disposizione dei colleghi per una reciproca informazione sulla situazione iniziale degli alunni e sui momenti successivi del processo di apprendimento e della maturazione globale ai fini della individuazione di stati particolari di difficoltà in ordine ai quali si renda necessario predisporre interventi o iniziative di sostegno e di recupero, oltre che ai fini del giudizio e della valutazione di cui alla parte successiva della scheda.

Il consiglio di classe nella sua riunione mensile potrà soffermarsi sui casi controversi o difficili per acquisirne una migliore conoscenza e predisporre — in relazione a quanto disposto dall'art. 7 della L. 517 — quelle « attività scolastiche di integrazione » che hanno lo scopo di adeguare la programmazione educativa della classe alle esigenze « di tutti e di ciascuno ».

Pertanto, mentre nel suo registro personale ciascun insegnante annoterà per ogni alunno e secondo il suo criterio quanto verrà osservato durante il quotidiano esercizio della sua attività educativa, invece le annotazioni sulla scheda si limiteranno a quegli alunni per i quali si ritenga utile sottoporre al giudizio del consiglio particolari elementi di osservazione.

c) Valutazione trimestrale e quadrimestrale.

Anche a proposito della valutazione trimestrale o quadrimestrale il legislatore si esprime in modo diverso per i due gradi della scuola obbligatoria e ciò spiega la diversità del modello di scheda.

In riferimento alle difficoltà pratiche obiettive nella scuola media, si osserva che la formulazione dei « motivati giudizi analitici per ciascuna disciplina » dovrà essere proposta al consiglio di classe dal singolo docente e annotata a sua cura sulla scheda dopo l'approvazione da parte del consiglio.

Il consiglio di classe, secondo criteri ispirati alla esigenza fondamentale di conoscere l'alunno nelle sue difficoltà e possibilità in rapporto al progresso nella sua maturazione globale, in coerenza con le osservazioni raccolte nel corso del trimestre, formulerà la « valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione » di cui al quadro 3/b del modello di scheda per la scuola media.

A questo proposito la formulazione della « valutazione globale », di cui al quadro 3/b potrà praticamente o essere proposta al consiglio di classe sulla base di un testo predisposto da uno o più docenti oppure, a conclusione della discussione, potrà essere curata da uno o più docenti a ciò delegati.

Nel caso di assegnazione per effetto di trasferimento, passaggio o nuova nomina, ad istituti dotati di personalità giuridica, di personale proveniente da istituti privi di personalità, gli istituti di destinazione provvederanno a retribuire il predetto personale con i fondi stanziati in bilancio, dandone immediata comunicazione alle DDPP.TT. interessate per gli adempimenti di competenza.

Per quanto concerne la misura del trattamento economico da corrispondere al personale in oggetto, per tutto quanto non disposto dalla presente circolare, si fa rinvio alle circolari del 15 gennaio 1975 n. 8 (prot. n. 450/2 C/ Div. IV - Dir. Gen. Istruz. Sec. di 1° grado) 19 giugno 1975 n. 157 (prot. n. 34354/484/MF), 10 febbraio 1976 n. 36 (prot. n. 42440/608/MF) e 30 aprile 1976 n. 113 (prot. n. 45561/677/MF).

In relazione a quanto disposto con telegramma della Direzione Generale per l'istruzione classica, scientifica e magistrale n. 660 del 21 ottobre 1977, si precisa che gli importi corrisposti, in attesa dell'apertura provvisoria, con i fondi a disposizione della scuola, per gli stipendi ed altri assegni fissi e continuativi, dovranno essere segnalati alla competente D.P.T. per i successivi conguagli.

La presente circolare è stata concordata, a norma dell'articolo 190 delle vigenti I.G.S.T., con il Ministero del Tesoro - Direzione Generale del Tesoro.

Il consiglio di classe, pur concentrando il suo interesse sui casi difficili o controversi, si riterrà collegialmente responsabile nei confronti di tutti gli alunni e per la « maturazione » di ciascuno, realizzando, anche nel momento della valutazione trimestrale o quadrimestrale, una integrazione reciproca per l'unità dell'azione educativa.

Vi sono tuttavia docenti che, per il particolare ordinamento di taluni insegnamenti o per il fatto che completano l'orario in più scuole, si trovano in una obiettiva difficoltà nel partecipare in modo proficuo alle varie fasi del processo di valutazione.

E' noto come tali difficoltà siano preesistenti alla innovazione introdotta dalla L. 517 e, pertanto, i dirigenti scolastici avranno cura di agevolare nel modo migliore, come avvenuto in passato al sensi della circolare n. 194 del 24-4-1967, la partecipazione di questi docenti ai lavori del consiglio di classe compatibilmente con le possibilità di ciascuno.

d) Comunicazioni ai genitori dell'alunno.

L'illustrazione orale ai genitori dell'alunno dei contenuti dei giudizi analitici e della valutazione globale potrà avvenire, per quanto riguarda la scuola media, da parte di ciascun insegnante o di alcuni di essi anche per conto di altri docenti, secondo opportune Intese rivolte a superare le dif-

ficoltà pratiche di tempo o di presenza nella scuola.

Ciò potrà svolgersi nel corso del normale colloquio con i genitori mentre nel frattempo si sarà provveduto a trasmettere ai genitori o a chi ne fa le veci il foglio delle comunicazioni appositamente predisposto.

3. Verbalizzazione delle riunioni dei consigli di classe e registro generale degli alunni.

Ad integrazione di quanto disposto con le circolari 236 (scuola media) e 237 (scuola elementare), per quanto riguarda in particolare, la scuola media, si precisa che, in ordine alla valutazione, la verbalizzazione delle riunioni dei consigli di classe si limiterà a riassumere quanto sarà emerso di significativo nello svolgimento della discussione sotto un profilo generale, rinviandosi, per quanto riguarda le osservazioni e le valutazioni sui singoli alunni, alle relative registrazioni sulla scheda.

Si consente, inoltre, che nel registro generale degli alunni siano trascritte soltanto le valutazioni trimestrali o quadrimestrali adeguatamente informative sul livello globale di maturazione oltre, ovviamente, il giudizio finale.

Le schede devono essere conservate negli atti della scuola in quanto documenti integrativi del registro degli alunni.

Elezioni 11-12 dicembre 1977

a Palermo:

« Scuola nostra »

« SCUOLA NOSTRA » nasce dall'esigenza di raccogliere le varie componenti scolastiche in un contesto che rappresenti i frutti dell'esperienza fin qui maturata e nutre un sentimento di rivalsa per quello che è il valore educativo contrastato da opposte fazioni sia sindacali che politiche. Pertanto si fa portavoce di quelle aspirazioni che sono state finora frustrate.

La Scuola che sino ad oggi è stata gestita, ci si consenta l'espressione, a mezzadria tra Stato, Regione, Comune, Enti Locali e vari pseudo mecenati, ha retto quanto meno in dignità grazie al suo corpo docente.

Tutto questo che ha indignato, sorpreso e sempre meravigliato, « SCUOLA NOSTRA » vuole combattere. Ha aspettato tempi maturi per contrapporre alla demagogia la democrazia, al nepotismo la gestione sociale, all'ottusa prevaricazione l'apertura più completa verso coloro che alla gestione pubblica vogliono dare la più ampia soddisfazione; il tutto in una Scuola che sia veramente nostra, dove gli stessi errori, di per sé inevitabili, vengano criticati e superati in fase di dibattito che riproponga nuovi equilibri per il superamento degli errori stessi.

L'occasione di rendere di pubblica ragione tutto questo potrebbe esserci data con la prossima scelta per il Consiglio Scolastico Provinciale, purché tra gli eletti figurino coloro che possano validamente contribuire a fare attuare il programma della Scuola.

« SCUOLA NOSTRA » ritiene di dovere inserire nel proprio programma argomenti ormai pressanti, data la situazione di Collegi che da anni attendono nelle varie graduatorie definite « permanenti » e di quei Collegi inseriti in graduatorie di « merito »:

a) attuando norme, peraltro già esistenti, del massimo di venticinque alunni nelle scuole elementari e di venti nelle sezioni di scuola materna;

b) realizzando opportune attività integrative eventualmente in locali prefabbricati, che già costituiscono una realtà collaudata, e che possono nella generalità dei casi sorgere affiancati alle costruzioni esistenti dove si dispone quasi sempre di spazi non adeguatamente utilizzati. Intendendo per attività integrative non soltanto quelle tradizionali, ma corsi pratici di apprendistato artigianale (ebanisteria, elettricità, idraulica, tipografica, attività agrarie, etc.) secondo le esigenze ambientali, con la guida e l'assistenza di personale qualificato;

c) facendo sorgere presso determinati impianti industriali — simili — che impiegano più di cento unità lavorative, sezioni di asilo nido, scuole materne e classi di scuola dell'obbligo, disponendo, in particolare per le nuove realizzazioni, che venga previsto, in fase di progetto, la creazione di impianti da destinare all'uopo;

d) istituendo un organico, anzi ampliando quello già esistente, con nuovi posti da affidare ad insegnanti e tecnici, scelti con criteri precisi che ne garantiscano la competenza. Costoro nell'assumere la conduzione pluriennale curerebbero il materiale già disponibile presso le varie scuole;

e) organizzando corsi di aggiornamento effettivamente qualificanti, gratuiti ed in loco, diretti ed organizzati da équipe specializzata;

f) attuando centri sanitari e di medicina scolastica con compiti di medicina preventiva, in tutti i plessi scolastici funzionanti, in abbinamento con l'orario scolastico, con medici e personale para-sanitario che possano costituire, opportunamente diretti e guidati dalle Cliniche Universitarie, titolo di specializzazione per neo-laureati, valido a tutti gli effetti di legge, e titolo preferenziale per laureandi.

Per il personale para-sanitario questo servizio dovrebbe sostituire il servizio militare inserendolo nel servizio civile come servizio sociale.